

LICENZIAMENTO

Nel periodo di comporto non entra la malattia professionale e l'infortunio in itinere

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA 12 GIUGNO 2013 N. 14766

Nel periodo di comporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzate dall'Inail. Con questa motivazione la Corte di cassazione, con la sentenza 14756/2013, ha rigettato il ricorso di una società contro il reintegro di un dipendente illegittimamente licenziato.

"Ai fini del calcolo del periodo di comporto - spiega la sentenza -, superato il quale il datore può recedere dal rapporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell'attività lavorativa espletata".

Per cui: "Correttamente la Corte d'appello ha considerato che malattia professionale e infortunio in itinere hanno in comune la causa di origine lavorativa che giustifica l'assenza dal lavoro. Ed, infatti, l'articolo 46 del Conl di categoria (panificazione industria), riferisce il comporto e la sua disciplina temporalmente delimitata 'alla malattia comune e all'infortunio non sul lavoro', sicché diversa è l'ipotesi della malattia dipendente da infortunio sul lavoro che non ricade nelle limitazioni temporali proprie del comporto".

"Risulta quindi del tutto coerente e corretta l'interpretazione, accolta dalla Corte d'appello, che estende all'infortunio in itinere la previsione in tema di comporto dettata per la malattia professionale sicché nel comporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale".